

LXXXVIIª TORNATA

LUNEDÌ 24 GENNAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazioni (del senatori Marazzi e Colombo e del deputato Ciuffelli) pag. 2483

Oratori:

PRESIDENTE 2483

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno* 2485

Comunicazione della Presidenza 2482

Congedi 2482

Dimissioni (annuncio di) 2515

Disegni di legge (approvazione di)

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 » 2486

« Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio commissario per il Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma e del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto istituto » . . . 2487

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi della addizionale istituita con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palini » 2490

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 267, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 751, riguardante la cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del mar Piccolo » 2491

« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra » 2496

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561, col quale furono determinati, a decorrere dal 1º aprile 1919 gli stipendi del personale del Consiglio di Stato » pag. 2505

« Modificazioni dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1º agosto 1917, n. 636, riguardante la zona di rispetto attorno ai cimiteri » 2506

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il Ministero dell'Interno a bandire secondo speciali norme un concorso per consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'amministrazione provinciale dell'Interno » . . 2506

« Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica » 2508 (discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modificazioni ed aggiunta apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica » . 2491

Oratori:

D'ANDREA, *relatore* 2492, 2495

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno* 2494, 2495, 2496

« Incoraggiamenti alla frutticoltura » 2508

Oratori:

CASSIA, *relatore*. 2509, 2513

MAZZIOTTI 2511

MICHELI, *ministro di agricoltura*. 2512

(presentazione di) 2483, 2489, 2506

Interpellanze (annuncio di) 2516

Interrogazioni (annuncio di) 2516

(risposta scritta ad) 2519

Relazioni (presentazione di) 2483, 2489, 2508

Ringraziamenti 2483

Sull'ordine del giorno 2515, 2517

Oratori:

PRESIDENTE 2515, 2517

DEL PEZZO 2516

FRANO, *ministro dei lavori pubblici* 2517

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . 2514

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PELLERANO, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Chiappelli di giorni otto, Hortis di giorni quindici, Lucca di giorni trenta, Queirolo di giorni trenta.

Se non si fanno osservazioni questi congedi sono accordati.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del verbale di deposito negli Archivi del Senato e nel Regio Archivio di Stato in Roma dell'atto di matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria Bona Margherita Albertina Vittoria di Savoia-Genova.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Verbale di deposito negli Archivi del Senato dell'atto di matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria Bona Margherita Albertina Vittoria di Savoia-Genova.

L'anno millenovecentoventuno addì 22 del mese di gennaio in Roma nel Palazzo del Senato ed in una sala della sua Biblioteca.

Per procedere alla iscrizione nel registro originale dell'Atto di matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria Bona Margherita Albertina Vittoria di Savoia figlia di S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio di Savoia, Duca di Genova, venne estratto il giorno quattro di gennaio corrente dal forziere destinato alla custodia degli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia il registro originale dei matrimoni anzidetti. Tale iscrizione venne quindi eseguita il successivo giorno otto in una sala del Castello Ducale sito nel comune di Agliè.

Ora, dovendosi procedere al deposito del

registro medesimo nell'Archivio del Senato, sono quivi convenuti S. E. l'avv. gr. cord. Tommaso Tittoni, Presidente del Senato, il barone gr. uff. Giovanni Rossi, Senatore Questore, il dott. comm. Fortunato Pintor, Bibliotecario-Archivista, ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi, ritenuta l'una dal Presidente, l'altra dal Senatore Questore e la terza dal Bibliotecario-Archivista, si è quivi depresso l'atto predetto.

In fede di quanto sopra, si è redatto il presente verbale firmato dagli intervenuti, ed al quale si unisce la dichiarazione, in data del 21 gennaio corrente, dell'Archivista Generale del Regno, per la consegna fatta a quegli Archivi dell'altro registro degli atti di matrimonio della Reale Famiglia, che erasi ritirato per iscrivervi l'atto di matrimonio su riferito.

Copia del presente atto sarà unita al processo verbale della prima seduta del Senato.

TOMMASO TITTONI
GIOVANNI ROSSI
FORTUNATO PINTOR.

Per copia conforme all'originale.

Il Direttore della Segreteria
PERRINO.

Regio Archivio di Stato in Roma.

Dichiaro io sottoscritto di aver ricevuto in restituzione dal signor grand'ufficiale dottor Roberto Perrino, direttore della segreteria del Senato, il registro degli atti di matrimonio della Reale famiglia, che si conserva in questo Archivio generale del Regno; registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il Presidente del Senato per operarvi la iscrizione dell'atto civile di matrimonio tra S. A. R. il principe Corrado Luitpoldo Giuseppe Maria di Wittelsbach e S. A. R. la principessa Maria Bona Margherita Albertina Vittoria di Savoia Genova.

Tale iscrizione venne fatto nel castello ducale sito nel comune di Agliè il giorno 8 del corrente mese di gennaio.

Roma, addì 21 gennaio 1921.

Il Sovrintendente
CASANOVA.

Per copia conforme all'originale.

Il Direttore della Segreteria
PERRINO.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di una lettera e di due telegrammi pervenuti alla presidenza

BISCARETTI, segretario, legge:

Eccellenza, il cordoglio che V. E., in nome del Senato e Suo, si è compiaciuto esprimermi per la scomparsa del nostro venerato genitore, ha toccato i più profondi sentimenti dell'animo mio e dei fratelli miei.

Senatore da trent'anni, orgoglioso e fiero di appartenere all'Alto Consesso, nostro padre al Senato dedicava la parte migliore di sé, e particolarissimi sentimenti di devozione e di affetto egli nutriva per gli illustri colleghi suoi; sentimenti che dai colleghi gli erano ricambiati e nella cordialità dei privati rapporti e nella fiducia che più volte ebbero a dimostrargli chiamandolo a far parte di commissioni e di uffici importanti, elevandolo alla carica di vicepresidente e, profugo, accogliendolo con grande e significativa ospitalità entro il palazzo stesso del Senato.

Grandissime soddisfazioni che allietarono l'ultima parte della sua vita, che la sua vecchiaia sostennero in gravi dolori e che oggi, assieme alle solenni dimostrazioni fatte attorno alla sua salma, muovono in me e nei miei fratelli il sentimento di immensa ed imperitura riconoscenza.

Voglia Vostra Eccellenza, anche personalmente, accettare i nostri vivissimi ringraziamenti e permettere che con riverenza io Le baci la mano.

Di Vostra Eccellenza

Udine, 5 del 1921.

GIACOMO DI PRAMPERO.

« Udine, 29 dicembre 1920.

« Presidenza Senato — Roma.

« Udine esprime tutta la sua gratitudine Altissimo Consesso per solenne tributo onoranza reso memoria conte Antonino Di Prampero figlio diletto ed onore di questa terra friulana che serberà perenne ricordo dei servizi eminenti di lui.

« Con profondo ossequio.

« SPEZZOTTI
« Sindaco ».

« Udine, 29 dicembre 1920.

« Presidente Senato — Roma.

« Amministrazione provinciale commossa solenne commemorazione fatta da Senato illustre scomparso senatore Di Prampero ringrazia dimostrazione affetto tributata memoria amato comprovinciale.

« CANDOLINI

« Presidente Deputazione Provinciale Udine ».

Elenco dei disegni di legge e relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

BISCARETTI, segretario, legge:

Disegni di legge presentati dal ministro dei lavori pubblici:

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato; Costituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave.

Relazioni presentate dagli Uffici centrali:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio Superiore di marina. Relatore Gualterio;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 maggio 1915, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del corpo Reale equipaggi, categoria « Fuochisti ». Relatore Presbitero.

Commemorazioni dei senatori Marazzi e Colombo e del deputato Ciuffelli.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi,

Prima ancora che avesse potuto prestare giuramento, il conte Fortunato Marazzi, nostro collega dal 3 ottobre ultimo, si spegneva l'otto corrente in Crema dove era nato il 19 luglio 1851.

Dotato di ingegno non comune e di grande vivacità e fermezza, ebbe fin dai primi anni una ardente passione per la vita delle armi, nella quale percorse brillantemente tutti i gradi fino a tenente generale.

Fervido assertore delle aspirazioni nazionali, essendo allo scoppio della conflagrazione europea in posizione ausiliaria, chiese di prendere il suo posto di combattimento, ed ottenuto il comando di una divisione di fanteria, sopportò sul Carso i più aspri cimenti con serenità ed abnegazione e fu il primo ad entrare in Gorizia nella vittoriosa avanzata che egli stesso aveva preparata.

Alla patria ha pur dato un figlio, caduto da prode sui campi di battaglia, e di tale sacrificio, che lo privava di quanto gli era sommanente caro, si mostrava orgoglioso.

Fortunato Marazzi entrò nella vita politica nel 1890 e da allora fu sempre alla Camera fino alle ultime elezioni nelle quali non ripresentò la sua candidatura. Particolarmente competente nelle questioni militari ed oratore di grande efficacia, fu parlamentare operosissimo e partecipò al Governo quale sottosegretario alla guerra, rivolgendo soprattutto le sue cure all'incremento degli Istituti di istruzione militare.

Egli lascia parecchi volumi di organica militare ed un libro sulla guerra dal titolo: *Luci ed ombre nella nostra guerra*.

Spirito aperto ad ogni progresso, ad ogni più ampia concezione democratica, propugnò le più ardite riforme militari nelle interessanti pubblicazioni: « Il contingente unico » e « L'esercito dei tempi nuovi ».

Con Fortunato Marazzi è scomparso un uomo di carattere e di gran fede, un fervido italiano che si animava per le cause più nobili e che tutta la sua intelligenza ed attività volse al bene della Patria.

Alla memoria di lui vada il nostro accorato rimpianto ed alla famiglia desolata l'espressione delle nostre vive condoglianze. (*Bene*).

Il 16 gennaio improvvisamente spegnevasi in Milano uno dei nostri più autorevoli colleghi, il prof. Giuseppe Colombo, che fino al giorno innanzi aveva atteso alle sue molteplici occupazioni con la consueta energia e vitalità non scosse dall'età avanzata.

Nato a Milano il 18 dicembre 1836, egli compì molto brillantemente nell'Università di Pavia gli studi di ingegneria e, giovanissimo, grazie al suo vivido ingegno e alla eccezionale cultura scientifica, dopo di aver insegnato alla

Società di incoraggiamento d'arti e mestieri e all'Istituto Carlo Cattaneo di Milano, assurse a soli 28 anni all'insegnamento della meccanica nell'Istituto tecnico superiore.

Nè l'attaccamento alla scienza gli attenuò il vivo amor patrio, perchè « il 11 a poco, nel 1866, lasciò la cattedra per partecipare alla guerra d'indipendenza e fu nella colonna mobilitata per la difesa dello Stelvio sotto il comando del senatore Enrico Guicciardi, prendendo parte gloriosa al combattimento dell'11 luglio col modesto grado di caporale.

Ritornato ai suoi studi, egli divenne l'anima del Politecnico di Milano, nella direzione del quale successe poi all'insigne Francesco Brioschi. Se quell'insegnamento superiore ha avuto una salda organizzazione, se quella scuola di meccanica industriale ha avuto tanta influenza non solo sull'industria lombarda, ma su tutta l'industria italiana, è opera e vanto di lui che vi prodigò tutta la sua operosa vita e vi profuse tutto il suo ingegno. Il Colombo fu davvero un apostolo dell'insegnamento, un maestro che rimane esempio mirabile per le generazioni presenti e future. Egli ha creato i più noti ingegneri industriali e tecnici, i quali dalle sue lezioni, dalle innumerevoli conferenze sui più svariati argomenti ritraevano singolare profitto, educati non ad essere passivi ricettori di verità scientifiche, ma pensatori animati dal desiderio appassionato di ricerca. Del valore del Colombo come professore è prova luminosa il *Manuale dell'ingegnere*, preziosa guida per l'esplicazione della professione, tradotto in parecchie lingue, e che dà un'idea di quale perfetta sintesi abbiano avuto in lui i concetti scientifici.

Numerose pubblicazioni egli ci ha dato che sarebbe impossibile qui enumerare, in tutte approfondendo la sua vasta cultura e il suo ingegno non comune.

La scuola non distrasse il Colombo dalla realtà e dai bisogni della vita e, mentre fu sommo maestro, egli ebbe le migliori iniziative nel campo delle applicazioni scientifiche, dando notevole impulso al sorgere d'industrie nuove e allo sviluppo degli stabilimenti esistenti.

Nella vita cittadina fu sempre chiesto il suo valido contributo e profonde tracce della sua opera egli lasciò nelle cariche pubbliche, in

Comitati, in sodalizi, specie di cultura, e imprese industriali: fu consigliere comunale, presidente del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere, presidente pure del Consiglio d'amministrazione della Società Edison e del Credito Italiano.

Un tale uomo non poteva rimanere estraneo alla vita politica: schietto liberale, fu deputato di Milano dal 1886 ed alla Camera parlò spesso in materia economica ed in questioni tecniche; i suoi discorsi sono esempio di chiarezza, le sue argomentazioni diritte come un seguito di assiomi e teoremi. Fautore di rigidi provvedimenti finanziari, egli vagheggiò una politica di larghe economie, tutta volta ad evitare le spese non assolutamente necessarie, convinto che solo così potesse assicurarsi l'avvenire d'Italia. E, chiamato al Governo, prima come ministro delle finanze e poi del tesoro, a questo programma rimase sempre fedele, anche quando esso gli costò il sacrificio della sua posizione personale. L'alto senso di ammirazione per il suo valore politico, per la sua rettitudine e fierezza gli meritò nel 1899 la elezione alla più elevata carica parlamentare ed il seggio Presidenziale, sia pure per poco, egli tenne con sommo onore, in momenti assai difficili.

Nominato senatore l'11 novembre 1900, fu anche in Senato autorevole ed assiduo parlamentare prendendo parte alle più importanti discussioni, specie in materia finanziaria; fu acuto relatore di bilanci ed intervenne sempre quando si trattò di tutelare il prestigio e di favorire l'elevazione dell'istruzione universitaria.

Negli ultimi anni per l'età avanzata era divenuto meno assiduo ai nostri lavori, ma la grande considerazione per il suo alto ingegno, la simpatia per la sua figura nobilissima erano sempre vive in noi.

Ora questa singolare tempra di uomo scompare, ma sarà sempre ricordata dai suoi numerosi allievi, che nel Politecnico hanno voluto rendere particolari onoranze alla sua salma, e da quanti ebbero la ventura di conoscerlo e di apprezzarne le doti di mente e di cuore.

Il Senato del Regno invia alla memoria dell'uomo insigne un commosso e reverente saluto, alla famiglia desolata il suo profondo cordoglio. (*Benissimo*).

Un gravissimo lutto ha colpito anche l'altro ramo del Parlamento per la morte, avvenuta in Roma il 6 gennaio, di uno dei nostri uomini politici più insigni, dell'onorevole Augusto Ciuffelli, cui una insidiosa malattia da tempo minava la forte tempra.

Deputato dal 1904 fu più volte al Governo sottosegretario e ministro, nei momenti più difficili, anche quando il cuore gli sanguinò per la perdita del figlio Giuseppe sui campi di battaglia, e lasciò tracce profonde della sua competenza e della larghezza e praticità delle sue vedute, propugnando sempre con fervore il rispetto dell'autorità dello Stato in armonia con i principi di libertà e di giustizia.

Egli era Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e, nei primi del 1919, era stato nominato, su unanime designazione delle più degne personalità delle Terre Redente, Governatore della Venezia Giulia; ma tale carica dovè abbandonare ai primi sintomi del male che fiacchò profondamente la sua fibra. Tuttavia, a prova della grande considerazione che lo circondava, la Camera dei Deputati nel dicembre 1919 lo nominava suo Vice-Presidente.

Augusto Ciuffelli accoppiava alle elette doti di mente un cuore nobilissimo ed una squisita gentilezza di animo, che rendono ancora più amara la perdita a quanti ebbero la ventura di conoscerlo.

Vada alla sua salma il nostro reverente saluto, alla famiglia desolata l'espressione delle nostre vive condoglianze. (*Benissimo*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La commemorazione così accurata e affettuosa del Presidente del Senato rileva quanto grave sia la perdita per la morte dei due senatori illustri: l'uno che non aveva ancora partecipato ai lavori di questa assemblea, ma che nell'altro ramo del Parlamento aveva dato splendida prova del suo ingegno e del suo carattere, il senatore Marazzi; l'altro, il senatore Colombo, una delle più alte illustrazioni della scienza tecnica, di quella scienza dalla quale il paese attende in prima linea il suo risorgimento economico. Sono due perdite

delle quali non solo questa assemblea, ma tutto il paese sarà dolente.

Ringrazio poi l'egregio Presidente di aver aggiunto a queste commemorazioni quella di Augusto Ciuffelli, affettuoso collaboratore di Giuseppe Zanardelli, alla cui scuola imparò i principi di seria libertà congiunta coll'ordine; lo ebbi collaboratore quando fui nel Ministero Zanardelli, e ricordo l'altezza del suo ingegno e la fermezza del suo carattere, della quale ha dato prova, sia come membro del Parlamento, sia come vice-presidente delle Camere dei deputati.

Il rimpianto di questa Alta assemblea ad un personaggio così illustre dell'altro ramo del Parlamento sarà certamente apprezzato da tutti i colleghi che rimpiangono la perdita di Augusto Ciuffelli. (*Approvazioni vivissime*).

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Ciraoletti al ministro della pubblica istruzione « Per sapere se e come egli creda di intervenire per mettere il poeta umanista Sofia Alessio di Radice, in condizioni di poter dedicare l'alto ingegno, non alle scuole elementari nelle quali ora insegna, ma agli studi di lingua e letteratura latina, che già meritavano per tre volte il maggior premio nel concorso internazionale di Amsterdam, ai suoi poemi latini ».

Informo però il Senato che l'onorevole ministro per la pubblica istruzione, d'accordo con l'onorevole interrogante, ha chiesto che questa interrogazione sia rinviata alla seduta di lunedì prossimo.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 » (N. 85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la

compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la riproduzione, compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi degli esercizi 1914 e retro dei comuni compresi negli elenchi approvati coi Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, e 22 aprile 1915, n. 543, e delle istituzioni pubbliche di beneficenza in detti comuni esistenti, che, a causa del terremoto 13 gennaio 1915, furono distrutti o siano smarriti, come pure per l'appello alla Corte dei conti, per la revocazione, per lo svincolo e l'alienazione delle cauzioni dei contabili o per la responsabilità dei funzionari revisori dei conti, sono applicabili le norme contenute nella parte prima, titolo primo, capo terzo, sezione III del testo unico delle leggi emanate in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1526.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio Commissario pel Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma e del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto Istituto » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio Commissario pel Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, e del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto Istituto ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in leggi il Regio Decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio Commissario pel « Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma » ed il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto Istituto.

ALLEGATO A.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 2 febbraio 1912, col quale venne sciolta l'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma ed affidata la temporanea gestione ad un Regio commissario straordinario;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di prorogare la gestione predetta, per condurre a termine la vasta organizzazione dei servizi e consolidare i notevoli risultati fin qui realizzati;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti, nonché le leggi speciali, che regolano il Pio Istituto predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto con nuova legge al riordinamento dell'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma, la gestione del Regio commissario potrà essere prorogata con decreti Reali di sei in sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO.

ALLEGATO B.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta l'urgenza di porre termine alla straordinaria amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'Interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma è affidata ad un presidente, assistito da un Consiglio di amministrazione, composto di sei membri, oltre il presidente.

Art. 2.

Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro, tra i consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte dei conti e i prefetti del Regno.

Dura in carica sei anni ed è sempre rieleggibile. Può essere esonerato dall'ufficio, durante il periodo sessennale, con decreto Reale, proposto come sopra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Egli cessa temporaneamente dal servizio dell'Amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo; ma conserva il proprio grado ed il proprio titolo per ogni effetto di legge.

Lo stipendio annesso all'impiego da lui coperto gli sarà corrisposto dal Pio istituto, il quale verserà al bilancio dello Stato l'importo per la ritenuta ordinaria della pensione.

Cessando dall'incarico, riprende, senz'altro, servizio nell'amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità.

L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero.

Al presidente può essere anche attribuita una indennità da fissarsi dal ministro dell'interno, di accordo col ministro del tesoro.

Art. 3.

I consiglieri sono nominati:

a) due tra funzionari governativi, l'uno dal ministro dell'interno, l'altro dal ministro del tesoro;

b) tre, rispettivamente, dal comune, dalla provincia e dalla Congregazione di carità di Roma;

c) uno dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro del tesoro, tra le persone che rivestano od abbiano rivestito la qualità di amministratore di Opere pie della città di Roma e che non siano funzionari dello Stato.

I consiglieri, esclusi i due primi, durano in carica quattro anni e si rinnovano per un quarto ogni anno, mediante sorteggio nei primi tre anni e per anzianità in seguito. Essi non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta, giusta il disposto dell'art. 10 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 4.

Il presidente delibera sugli affari che non sono soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Per gli affari soggetti a tale approvazione la deliberazione spetta al Consiglio di amministrazione.

Il presidente può delegare ai componenti il Consiglio la direzione di determinati servizi e la soprintendenza sui vari ospedali, fermo il disposto del primo comma.

Art. 5.

La tutela del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, per tutte le materie per le quali è richiesta dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390, è affidata ad una Commissione composta di cinque membri. La presiede un presidente di sezione del Consiglio di Stato da nominarsi dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro del tesoro; degli altri quattro membri, due sono nominati dal ministro dell'interno e due dal ministro del tesoro.

L'approvazione delle deliberazioni, riguardanti l'acquisto di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti e doni, tiene luogo della autorizzazione prefettizia, richiesta dagli articoli 1 e 2 della legge 21 giugno 1896, numero 218.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, ed i conti consuntivi sono approvati dal ministro dell'interno e dal ministro del tesoro, previo il parere della Commissione.

Il presidente dell'Amministrazione ospedaliera può richiedere alla Commissione di essere inteso per dare schiarimenti sugli affari soggetti all'approvazione o al parere della Commissione stessa.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ROSELLI
ORLANDO
CARCANO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

RAINERI, *ministro per le terre liberate*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro per le terre liberate*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle mag-

giori spese sostenute dallo Stato per la ricostruzione e la riparazione delle loro case ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per le terre liberate della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Wollemborg di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

WOLLEMBORG. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge:

« Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di cassa da lire una o da lire due ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Wollemborg della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Ferraris Carlo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa su i seguenti disegni di legge:

« Concessione di una nuova indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata e conversione in legge del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata, sulle tramvie, ecc. »;

« Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ferraris Carlo della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole Bergamasco a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

BERGAMASCO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge num. 272: « Provvedimenti economici a favore del personale delle R. Scuole industriali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bergamasco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi della addizionale istituita con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi » (N. 88).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi della addizionale istituita con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi dell'addizionale istituita con l'art 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'articolo 16 del decreto legge del 18 aprile 1915, numero 572;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi mini-

stri segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sui proventi dell'addizionale, istituita con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi.

La somma come sopra autorizzata è iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Le case economiche sono di proprietà del Comune di Palmi, a cura del quale è eseguita la costruzione, debbono sorgere in aree di sua proprietà e contenere appartamenti di non più di quattro vani, compresa la cucina.

Le stesse case non possono essere cedute in fitto che a persone residenti di fatto a Palmi alla data della pubblicazione del presente decreto e non possono essere assoggettate ad ipoteca, né cedute o alienate.

Per gli atti che possono occorrere per la esecuzione del presente articolo, il comune di Palmi gode delle riduzioni di tasse concesse con l'articolo 366, limitatamente agli atti di acquisto di aree fabbricabili, con l'articolo 367 e con l'articolo 368, secondo comma, del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261; ma il termine di cui all'art 366, ultimo comma, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto e quelli indicati negli articoli 367 e 368 sono rispettivamente portati a sei ad a dieci anni.

Rostano ferme le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 27 febbraio 1908, numero 89, per le case popolari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
DANEO
CARCANO
CIUFFELLI.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando la parola, la dichiaro chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo ». (N. 90).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto legge 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica l'art. 1, lett. g), della legge 8 giugno 1913, n. 571, concernente cessione al comune di Taranto di diritti di pesca in alcune zone del Mar Piccolo.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 571;

163

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri delle finanze, della marina e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comma g) dell'art. 1° dell'anzidetta legge 8 giugno 1913, n. 571, è sostituito il seguente:

« g) che gli utili derivanti al comune dalla legge siano per un quindicennio, a partire dal 1° settembre 1919, destinati ad opere di miglioramento igienico ed edilizio della città ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
MEDA
DEL BONO
CIUFFELLI.

V. — *Il guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modificazioni e aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica » (N. 101-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica ».

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1921

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se consente che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 101-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

D'ANDREA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *relatore*. Come in tanti altri rami della pubblica amministrazione si è avuta, durante la guerra, una serie di provvedimenti speciali racchiusi in decreti luogotenenziali o Regi decreti, i quali si sono poi trovati nella pratica di grande utilità, consigliandone la conversione in legge; così in tema di assistenza pubblica e di istituzioni di beneficenza, si sono pubblicati diversi decreti, tra cui quello del 23 marzo 1919, che il Ministero propone convertire in legge.

L'Ufficio centrale è stato concorde nel plaudere a talune di queste modifiche, e precisamente alle disposizioni racchiusa nel decreto luogotenenziale 7 maggio 1915, con cui è ridotto da due terzi a metà il numero dei membri della Commissione di beneficenza per la validità delle loro deliberazioni; alle norme relative alla costituzione di Fedorazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza; alle maggiori facilitazioni per la riscossione dai comuni dei crediti per ricovero o per cura. Su due punti l'Ufficio centrale non è stato concorde col progetto governativo; e sono questi che io mi propongo di illustrare brevemente al Senato.

Per la legge sulle Opere pie (art. 26), le locazioni, gli appalti e le alienazioni per un prezzo superiore alle 500 lire, devono essere autorizzate dalla Commissione provinciale di beneficenza, ma poichè nel periodo della guerra riusciva difficile raggiungere il numero legale di dette Commissioni, con un decreto luogotenenziale fu sostituita l'autorizzazione del prefetto. Ora col disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone di modificare l'articolo 26 della legge sulle Opere pie nel senso

di rendere permanente la sostituzione del prefetto alla Commissione provinciale di beneficenza.

Dirò brevemente le ragioni per le quali l'Ufficio centrale non è stato favorevole nell'approvazione della proposta. In primo luogo l'Ufficio centrale ha rilevato che la limitazione stabilita dall'art. 26 della legge sulle Opere pie in quanto a locazioni, appalti ed alienazioni, dovrebbe essere modificata, stante lo sfilimento della moneta e che tali contratti soltanto se per somma superiore alle cinquemila lire debbano essere sottoposti all'autorizzazione dell'autorità tutoria, quando si tratti di istituti di beneficenza, i quali abbiano un cospicuo patrimonio, con un reddito superiore alle 100 mila lire.

L'Ufficio centrale quindi propone che per questi più ricchi istituti, le locazioni, le alienazioni e gli appalti, sol quando abbiano un valore superiore alle 5 mila lire, debbano essere sottoposte all'approvazione della Commissione provinciale di beneficenza. È facile intendere il motivo di tale modificazione. Cade il muro di un fabbricato di un'Opera pia; occorre acquistare o vendere un mobile, concedere in affitto una casa con un reddito non superiore alle 5 mila lire. L'obbligo fatto all'amministrazione di chiedere la preventiva autorizzazione a contrattare si traduce in grave pregiudizio pel tempo occorrente ad ottenerla.

Il limite delle 500 lire poteva essere ragionevole nel periodo antebellico, quando la moneta aveva un diverso valore; non oggi quando la moneta ha subito così considerevole deprezzamento. È per questo che l'Ufficio centrale propone che l'art. 26 della legge sia modificato nel senso « che le locazioni, le alienazioni e gli appalti per una somma superiore a lire 5 mila per gli istituti di beneficenza i quali abbiano un reddito superiore a 100 mila lire, sieno consentiti senza bisogno di autorizzazione dell'autorità tutoria, e che agli altri istituti minori con un reddito inferiore alle 100 mila lire sia consentito di poter procedere a simili contratti, quando si tratti di somma non superiore alle lire mille ».

Una seconda modificazione ha creduto di portare l'Ufficio centrale alla proposta governativa, ed è quella che riflette la sostituzione del prefetto alla Commissione provinciale di beneficenza. L'Ufficio centrale ha rilevato che

questa sostituzione poteva essere giustificata durante la guerra, per la difficoltà di far funzionare le Commissioni provinciali di beneficenza, ma tornati nel periodo ordinario, non non vi è ragione di diminuire le funzioni dell'autorità tutoria designata dalla legge sulle Opere pie.

Un'altra considerazione: troppe sono le mansioni, specialmente d'indole politica, affidate al capo di una provincia, perchè possa tener dietro a tanti dettagli. Le domande di autorizzazione da parte degli istituti di beneficenza il più delle volte non passano neanche per le mani del prefetto, ed il provvedimento è concesso o negato da un segretario di prefettura. S'impone quindi la necessità di ritornare al rispetto della legge sulle Opere pie, che ha istituite le Commissioni provinciali di beneficenza come organo di tutela delle stesse. Né si dica che in materia di appalti, di alienazioni e locazioni dei beni dei comuni e delle provincie basta l'autorizzazione prefettizia, essendo facile intendere la differenza di funzionamento tra gli istituti di beneficenza ed i comuni.

Le sedute dei Consigli comunali sono pubbliche e le relative deliberazioni sono soggette al controllo della pubblica opinione, oltrechè al dibattito tra maggioranza e minoranza; mentre invece le deliberazioni degli istituti di beneficenza sono prese in segreto, e comunque, più tardi, siano rese pubbliche mercè l'affissione all'albo pretorio, rimangono sempre atti di interna amministrazione. Di qui l'opportunità di sottoporre le deliberazioni relative a contratti della natura di cui innanzi all'approvazione non del prefetto, ma della Commissione provinciale di beneficenza. Del resto su questa disputa già il Senato si è pronunziato recentemente a proposito delle cooperative agricole. Anche in quel disegno di legge, presentato dall'onor. Micheli si proponeva di attribuire ai prefetti la facoltà di autorizzare le istituzioni di beneficenza, ma nel corso della discussione parecchi emendamenti furono proposti dai senatori Einaudi e Rota e da me, per ritornare all'antico, cioè per affidare tale autorizzazione alla Commissione provinciale di beneficenza. Il ministro accettò l'emendamento proposto ed il Senato lo approvò. Ditalchè il ritorno alla osservanza della legge sulle Opere pie, in quanto all'organo di tutela, ha avuto già il con-

senso del Senato ed anche quello del ministro che accettò l'emendamento.

Ma ancora un'altra modificazione abbiamo apportata al decreto 23 marzo 1919, di cui si chiede la conversione in legge.

Il decreto luogotenenziale del 21 aprile 1918 autorizzò gli Istituti di Beneficenza a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con l'interesse di favore al 5 per cento, e che questo fosse in parte corrisposto dallo Stato, a titolo di sussidio, nella misura del 2 per cento. Con successivo decreto del 30 gennaio 1919, gli atti e contratti relativi a tali mutui furono dichiarati esenti dalle tasse di registro.

Ora l'Ufficio Centrale ha rilevato che la somma di 250,000 lire, come contributo dello Stato al pagamento degli interessi da pagarsi alla Cassa Depositi e Prestiti, per mutui che potessero contrarre gli Istituti di beneficenza, appariva sufficiente nel primo anno, quando cioè le condizioni delle istituzioni di beneficenza erano meno disagiate, ma a misura che sono cresciuti i disavanzi, per rincaro dei generi di prima necessità e per gli aumenti di salari al personale di basso servizio e di stipendi agli impiegati, la somma di 250,000 lire, la quale corrisponde ad un capitale di dodici milioni e mezzo, si è rivelata insufficiente. Oggi presso la Cassa Depositi e Prestiti vi sono domande di mutui per parecchie decine di milioni, le quali non possono essere appagate, perchè il contributo del 2 per cento a carico dello Stato è già esaurito sull'impostazione delle 250,000 lire.

L'Ufficio Centrale perciò propone che questa somma di 250,000 lire sia portata ad un milione.

Si potrebbe osservare che tale proposta avrebbe dovuto portare l'assenso preventivo dell'onorevole ministro del tesoro, ma l'Ufficio centrale confida che il Governo, riconoscerà la ragionevolezza della sua proposta, benchè la forma non sia stata rigorosamente rispettata.

Ed ho finito augurandomi che il Governo accetti gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale, sia per quanto riguarda la parte procedurale, sia per quella economica. Sono lieto poi di poter rivolgere una parola di ringraziamento al Presidente del Consiglio il quale, memore della promessa fatta giorni or sono al Senato, avrebbe già pronto il decreto col quale

la tassa sui teatri, sui cinematografi o sulle corse è aumentata del 10 per cento. I maggiori introiti che potranno ottenersi da tale aumento, come altresì da un metodo di riscossione più rigoroso, non risolveranno certamente il problema della beneficenza, ma rappresenteranno un primo passo verso la sistemazione dei bilanci di quegli Istituti di ricovero e di cura i quali raccolgono vecchi, bambini, infermi e tanti altri derelitti dalla fortuna. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come il Senato ha inteso dalla lucida relazione dell'Ufficio centrale si propongono due ordini di modificazioni al disegno di legge da convertire in legge.

La prima serie di modificazioni è quella contenuta nell'articolo 1. Con essa l'Ufficio centrale propone due cose; propone che la facoltà di autorizzare i contratti a trattativa privata non sia più data al prefetto, come lo fu in tempo eccezionale di guerra, ma ritorni alle Commissioni provinciali di beneficenza.

Approvo pienamente questa proposta, perchè credo sia bene ristabilire in tutto e per tutto l'andamento normale delle pubbliche amministrazioni; e siccome le Commissioni provinciali di beneficenza hanno dato buona prova nell'esercizio delle loro funzioni, mi sembra logico restituire a loro i poteri che durante la guerra si era creduto opportuno affidare ai prefetti per la difficoltà che c'era in quel tempo di riunire quelle Commissioni provinciali in numero legale. In questa parte sono d'accordo con l'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale propone inoltre in questo articolo, che la facoltà di fare dei lavori a trattativa privata, anziché essere limitata alla somma di 500 lire sia portata a 5000 lire per le Istituzioni di beneficenza che hanno una rendita superiore alle cento mila lire, e a 1000 lire per le Opere Pie minori. La svalutazione della moneta fa sì che le antiche 500 lire corrispondano, presso a poco, alle cifre che vengono proposte; d'altra parte l'obbligare le Opere Pie per piccoli lavori di restauro di un fabbricato, per piccoli acquisti di mobili necessari, a ricorrere all'asta pubblica, significa imporre una maggiore

spesa in un limite di tempo che alle volte non c'è, trattandosi di cose urgenti. Anche per questa parte accetto la proposta dell'Ufficio centrale.

Mi duole invece di non potere accettare la seconda serie di provvedimenti, quelli cioè in cui l'Ufficio centrale propone di aumentare da 250,000 lire a un milione la somma inscritta in bilancio per contribuire a favore dei prestiti che si facciano dalle Opere pie.

In primo luogo dichiaro nettamente che sono contrario a questo aumento di spese improvvisate. Le condizioni delle Finanze sono tali che non si deve consentire alcuna spesa se non sia maturamente studiata e studiata soprattutto dal ministro del tesoro che ha la responsabilità dell'andamento della Finanza.

Aggiungo che non è molto opportuno incoraggiare le Opere pie a fare dei debiti, cioè a consumare il loro patrimonio. Ora questa facoltà di contrarre debiti a condizioni vantaggiose, perchè il Governo contribuisce per il due per cento sugli interessi, è un incoraggiamento per gli amministratori a ricorrere a questo metodo molto comodo per procurarsi larghi mezzi per amministrare le Opere pie. Credo che se vogliamo fare cosa veramente utile alle Opere di beneficenza, dobbiamo procurare che crescano i redditi normali delle Opere pie. Dobbiamo trovare qualche mezzo per fare questi aumenti; ma artificiosamente incoraggiarle a fare dei debiti francamente, me lo consenta l'Ufficio centrale non mi pare opportuno. Pregherei quindi l'Ufficio centrale di accontentarsi delle modificazioni apportate all'art. 1°, sulle quali sono d'accordo, ma di non insistere su questi aumenti di spese che verrebbero improvvisate senza aver dati precisi ed esatti sulla portata di questi prestiti che le Opere pie si verrebbero ad autorizzare a contrarre. Procuriamo che il patrimonio delle Opere pie sia possibilmente conservato: ché se autorizziamo così largamente le Opere pie a fare debiti, un bel giorno troveremo che il patrimonio di queste Opere pie è completamente sfumato.

Pregherei quindi l'Ufficio centrale di non insistere su questa seconda parte delle sue proposte.

D'ANDREA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *relatore*. Ringrazio il Presidente del Consiglio di avere accettato le modifiche proposte dall'Ufficio centrale in tema di procedura, ma mi consenta aggiungere di non potermi dichiarare parimenti soddisfatto delle sue risposte in ordine alla parte economica del disegno di legge.

Ripeterò brevemente le ragioni che indussero l'Ufficio centrale a proporre l'aumento di lire 750,000, sul contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

Non è possibile sperare che nelle condizioni disastrose in cui sono ridotte le opere pie possano adempiere alla loro funzione senza ricorrere ad espedienti: alienare parte del patrimonio, oppure contrarre mutui.

La prima soluzione arreca un danno molto più grave, perchè importa la distruzione di beni accumulati attraverso i secoli dalla carità di benefattori. Il debito invece, se contratto a mite interesse, può essere estinto col sopraggiungere di nuovi cespiti di entrata.

Purtroppo nell'ora grigia che incombe, lo Stato, le provincie ed i comuni ricorrono ai prestiti, ma essi possono farvi fronte o in parte con nuove tasse o con l'inasprimento di quelle esistenti. Ben diversa è la condizione delle Opere Pie, le quali vivono di sole rendite, insufficienti al loro funzionamento.

Esse si trovano di fronte ad un inesorabile dilemma: chiudere i mendicicoli, gli orfanotrofi, gli ospedali, ovvero ricorrere ad operazioni finanziarie. Un mutuo con la Cassa depositi e prestiti al cinque per cento, nel quale lo Stato concorresse al pagamento degli interessi col due per cento, eviterebbe ad essi di ricorrere alle banche le quali fanno condizioni più onerose.

Insomma quando la Cassa è vuota, non è possibile far funzionare gli Istituti se non alienando il patrimonio, ovvero contraendo mutui. Tra i due espedienti preferisco il secondo anche perchè, alienando il patrimonio, si riducono sensibilmente le sorgenti stesse della carità, giacchè il pubblico vedendo che le Opere pie, con tanta facilità, si spogliano di un patrimonio destinato alla beneficenza, si asterrà dal dare altri contributi.

All'Ufficio centrale ed a me sorrideva la speranza che l'aumento dello stanziamento di altre

lire 750,000 nel bilancio del Ministero dell'interno agevolasse la via per risolvere il grave problema della beneficenza.

Il Presidente del Consiglio ha detto che in tal guisa si incoraggerebbero le Opere pie a contrarre mutui; ma quale altro espediente è possibile suggerire?

A nome dell'Ufficio centrale dichiaro di non poter insistere perchè lo stanziamento deve concederlo il Governo, ma non ho potuto astenermi dal ripetere le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a fare quella proposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio l'Ufficio centrale che non insiste sopra questo provvedimento. Mi rendo ragione degli argomenti addotti dall'onorevole relatore, ma lo prego di fare alcune considerazioni. In primo luogo la pratica ci insegna che i mutui li chieggono generalmente le Opere pie male amministrate, le quali, invece di ridurre le spese di amministrazione, che giungono talvolta a somme assurde, preferiscono fare un prestito.

Ho già citato il caso in cui ogni infermiere aveva tre malati! Credo questa sia una delle buone ragioni per non incoraggiare a fare debiti.

L'alienazione del patrimonio è cosa grave sicchè un'amministrazione si induce molto più facilmente a far prestiti che ad alienare una parte del suo patrimonio, quindi anche questo è un grande freno.

Poi mi permetta un'altra osservazione: l'Ufficio centrale parte dall'ipotesi che la Cassa dei depositi e prestiti abbondi di capitali: il fatto è perfettamente il contrario e quindi questa facilitazione di concedere prestiti troverebbe l'ostacolo più forte di tutti nella Cassa, che a un certo punto questi prestiti non li potrebbe più fare. Anche di questa considerazione credo sia opportuno tener conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; passeremo all'esame degli articoli del decreto luogotenenziale.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modifi-

cazioni ed aggiunte apportate alla legislazione sulla assistenza e beneficenza pubblica, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

I seguenti provvedimenti emanati in virtù dei poteri straordinari emessi con la legge 22 maggio 1915, n. 671, avranno vigore e saranno applicati anche dopo la cessazione dello stato di guerra, con le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) art. 5 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 755;

b) articoli 2 (secondo comma), 3 e 4 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873;

c) articoli 1 e 5 del decreto luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847, modificandosi però la lettera b) dell'art. 1 in questo senso:

L'articolo 26 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 12 luglio 1890, n. 6972, è così modificato:

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire cinquemila per le Opere pie le quali abbiano una entrata superiore alle lire centomila e di lire mille per quelle che abbiano una entrata inferiore, si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

La Commissione provinciale di beneficenza, sostituita alla Giunta provinciale amministrativa con la legge 18 luglio 1904, n. 390, può consentire la licitazione a trattativa privata;

d) decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 504;

e) decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 601.

(Approvato).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo che l'articolo 2 sia votato nel testo proposto dal Ministero, non avendo l'Ufficio centrale insistito nella modificazione proposta.

PRESIDENTE. Sta bene; darò lettura dell'articolo 2 nel testo ministeriale:

Art. 2.

Il termine per la concessione dei mutui, di cui al decreto luogotenenziale 21 aprile 1918 n. 600, è prorogato fino al 30 giugno 1920 e gli stanziamenti nel bilancio dell'Interno, di cui all'articolo 4 del decreto stesso, dovranno farsi fino all'esercizio 1945-1946.

Le esenzioni fiscali, di cui al decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 201, sono estese a tali mutui.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia, e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra » (N. 103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 3 maggio 1915, n. 634 concernente il soggiorno degli stranieri in Italia, e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra ».

Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia, e il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra, sono convertiti in legge.

ALLEGATO A.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 21 marzo 1915, n. 273, portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Veduto l'art. 85 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri e del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato agli stranieri di entrare nel Regno se non sono forniti di passaporto rilasciato dalle autorità del proprio Stato e vidimato da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Il passaporto dev'essere individuale e munito di recente fotografia e della firma dell'interessato, l'una e l'altra autenticate dall'autorità concedente. È tuttavia consentito che nello stesso passaporto siano compresi i congiunti di età non superiore ai sedici anni, che accompagnano lo straniero.

Il passaporto dev'essere esibito a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 2.

Entro ventiquattro ore dal loro ingresso nel Regno, gli stranieri, anche se di passaggio, devono presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano e dichiarare:

- a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che li accompagnano;
- b) il luogo di loro provenienza;
- c) da quanto tempo si trovano nel Regno;
- d) lo scopo della loro venuta in Italia;
- e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterranno;
- f) il luogo ove hanno presa abitazione;
- g) se e quali beni immobili rustici o urbani posseggano, a qualunque titolo, nel Regno;
- h) se e quali professioni, industrie o commerci esercitino nel Regno in nome proprio o in società con altri o per conto altrui;
- i) se e quali obblighi di servizio militare abbiano presso il loro Stato.

Gli stranieri che già si trovano nel Regno sono tenuti a fare tale dichiarazione nel termine di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Se lo straniero, dal comune ove ha fatto la prima dichiarazione a norma dell'art. 2, parte per altra località del Regno, è obbligato, entro tre giorni da quello della partenza, a ripetere tale dichiarazione innanzi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovi.

Ad eguale obbligo egli è sottoposto per ogni successivo suo trasferimento.

Art. 4.

La dichiarazione indicata agli articoli 2 e 3 deve essere fatta in iscritto, mediante scheda conforme al modello annesso al presente decreto, munita della firma del dichiarante.

L'autorità di pubblica sicurezza, esaminati i documenti che lo straniero esibisca a comprova della sua dichiarazione, ed accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia la ricevuta, e trasmette all'autorità circondariale di pubblica sicurezza il duplicato della scheda.

Il possesso della ricevuta suddetta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento da parte dello straniero dell'obbligo derivantegli dagli articoli 2 e 3. Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Nei casi previsti dall'art. 3 l'autorità di pubblica sicurezza, cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta.

Art. 5.

Gli stranieri che dimostrino di trovarsi iscritti nel registro di popolazione in un comune del Regno, a termini dell'art. 25 del regolamento 21 settembre 1911, n. 445, sono dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza per la dichiarazione, purché nel termine di tre giorni la facciano ad essa pervenire a mezzo di persona di loro fiducia, conosciuta dall'autorità stessa, facendone ritirare la ricevuta.

Questa disposizione si applica altresì agli stranieri che dimostrino:

- a) di essere iscritti ad una Camera di commercio del Regno;

b) di far parte di corpi o istituti o enti riconosciuti nel Regno;

c) di possedervi o di dirigerli stabilimenti o imprese industriali o aziende commerciali o pubblici servizi;

d) di appartenere a istituti civili o a comunità religiose;

e) di possedere una licenza o un permesso di una autorità circondariale di pubblica sicurezza del Regno;

f) di essere iscritti nei ruoli delle imposte dirette nel comune in cui fanno la dichiarazione.

Art. 6.

Gli stranieri alloggiati in alberghi o in altri luoghi debitamente autorizzati a dare alloggio per mercede, possono presentare all'autorità di pubblica sicurezza, a mezzo dell'esercente, la dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3, purchè munita della loro firma e della chiara elencazione dei documenti di identificazione di cui sono in possesso.

L'esercente in tal caso deve curare di trasmettere nello stesso giorno all'autorità di pubblica sicurezza le dichiarazioni come sopra redatte e di ritirarne le relative ricevute per la immediata consegna agli interessati.

Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dall'art. 61 della legge sulla pubblica sicurezza, secondo le vigenti istruzioni.

Art. 7.

Sono parimenti dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza gli stranieri i quali, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni indicate negli articoli precedenti, ne siano impediti per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, dev'essere fatta pervenire all'autorità di pubblica sicurezza nel modo e termine di cui all'art. 5, a cura dell'interessato o di chi l'assiste.

Art. 8.

Gli stranieri che non sanno o non possono, per giustificato motivo, sottoscrivere la dichiarazione, sono tenuti a presentarsi personalmente

innanzi alla locale autorità di pubblica sicurezza, che nel redigere l'atto di dichiarazione deve indicare il motivo dell'impedimento.

Questa disposizione non è applicabile agli stranieri che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 7 o che sono presso istituti o comunità.

Per questi ultimi la dichiarazione dev'essere redatta dal capo dell'istituto o comunità o da chi ne fa a tal uopo le veci.

Art. 9.

L'autorità di pubblica sicurezza può sempre chiamare lo straniero e chiedergli l'esibizione dei documenti, nonchè le notizie che occorressero sul conto di lui nel pubblico interesse.

In caso d'inadempimento lo straniero è punito a termini dell'art. 17 e può essere accompagnato dagli agenti di pubblica sicurezza innanzi all'autorità che lo ha chiamato.

Art. 10.

Chiunque, cittadino o straniero, ha o assume alla sua dipendenza, per qualsiasi titolo, persone straniere, è tenuto, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o da quello dell'assunzione delle dette persone, a inviargli l'elenco all'autorità locale di pubblica sicurezza, indicando le precise generalità di esse ed il genere delle loro occupazioni.

Deve altresì entro ventiquattro ore notificare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza degli stranieri, il loro allontanamento e la direzione da essi presa.

Queste disposizioni sono applicabili altresì alle società civili e commerciali.

Art. 11.

Le provincie, i comuni ed ogni altro ente pubblico che sotto qualsivoglia forma, hanno affidato od affidano a stranieri la direzione, la esecuzione, la sorveglianza o l'esercizio di opere o di servizi pubblici, hanno obbligo di fare le notificazioni prescritte dall'articolo precedente.

Tale adempimento dev'essere fatto a cura del segretario di detti enti o di chi per esso

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non dispensano i singoli stranieri dall'obbligo della

dichiarazione prescritta dagli articoli 2 o 3 e, se del caso, dalla personale presentazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Chi presiede a istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, di cura o a comunità religiose, deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro i termini di cui agli articoli 2 e 3, le dichiarazioni individuali degli stranieri che, a norma dell'art. 5, intendano giovare della dispensa di comparire personalmente innanzi l'autorità medesima.

Deve altresì far pervenire ad essa, nel termine di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco di tutti gli stranieri che fanno parte dell'istituto o comunità, con le precise loro generalità, e successivamente notificare entro cinque giorni dall'ammissione le generalità degli stranieri che vi siano stati ammessi.

Deve infine notificare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità e la direzione da essi presa.

Art. 14.

Chiunque, a qualsivoglia titolo, cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani siti nel Regno, è tenuto a darne avviso, per iscritto, all'autorità di pubblica sicurezza, nel termine di giorni dieci, indicando le precise generalità degli stranieri e il contenuto sommario dell'atto o contratto.

L'obbligo di siffatto avviso incombe anche al notaio che abbia rogato l'atto.

Art. 15.

Qualora siavi fondato motivo di dubitare delle generalità date dallo straniero, questi può essere fotografato e sottoposto ai rilievi dattiloscopici e antropometrici.

Art. 16.

Il prefetto, d'accordo con l'autorità militare terrestre o marittima, può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessino la difesa militare dello Stato.

Tale divieto può essere comunicato agli stranieri a mezzo dell'autorità locale di pubblica sicurezza, o anche a mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri, che non ottemperino al divieto

nel termine prescritto, possono essere allontanati dalla forza pubblica.

Questa disposizione non pregiudica quanto è stabilito nel regolamento di guerra per le piazze marittime, approvato con Regio decreto 13 gennaio 1910.

Art. 17.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da lire cinque a cinquanta.

La pena è dell'ammenda da lire 20 a lire duecento, ovvero dell'arresto sino a dieci giorni per le contravvenzioni alle disposizioni degli art. 1, primo comma, 2, 3 e 9, e dell'ammenda da lire trenta a lire trecento, nonchè dell'arresto da tre giorni a tre mesi per la contravvenzione al disposto dell'art. 16.

Gli stranieri denunziati per contravvenzione possono altresì essere espulsi dal territorio del Regno, con decreto del prefetto, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

Art. 18.

Il presente decreto non si applica al personale diplomatico e consolare che goda dei diritti d'immunità, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

In tutti gli alberghi e altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede deve essere affisso, in modo visibile, nel vestibolo e nelle sale di convegno, un cartello contenente la trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 e 17 del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e avrà efficacia sino al 31 dicembre 1915.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
SONNINO.

N.

SOGGIORNO DEGLI STRANIERI

Provincia di

Comune di

Il Signor (o la signora)

figli di e di

nat a il di nazio-
 nalità di condizione

ha dichiarato di trovarsi in Italia dal

proveniente da

di dimorare in

con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'ac-
 compagnano, di essere muniti dei seguenti documenti:

di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio militare

di essere venuti in Italia a scopo di

di trattenervisi presumibilmente

di essere in possesso a titolo di

dei seguenti beni immobili rustici ed urbani siti nel Regno a

e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio

..... li 19

Firma del dichiarante

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

Bolle d'ufficio

Il duplicato del presente dev'essere inviato subito, senza foglio di trasmissione, all'auto-
 rità circondariale di P. S.

N.

SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA

Provincia di

Comune di

L'autorità di pubblica sicurezza ha ricevuto da
 figli di
 e di nat a
 il di nazionalità
 di condizione la dichiarazione di
 soggiorno in Italia.

La suindicata persona ha dichiarato di avere presso il proprio Stato i
 seguenti obblighi di servizio militare

di essere venut in Italia allo scopo di
 e di dimorare in
 con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'ac-
 compagnano.

La presente ricevuta dev'essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali
 od agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Il possesso di essa
 costituisce, per ogni effetto, la prova della presentata dichiarazione.

..... li 19.....

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

Bollo d'ufficio

**Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni,
che accompagnano il dichiarante.**

N.B. Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, condizione e rapporto di famiglia.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

**Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni,
che accompagnano il dichiarante.**

N.

SOGGIORNO DEGLI STRANIERI

Provincia di

Comune di

Il Signor (o la signora)

figli..... di e di

nat..... a il

di nazionalità di condizione

..... ha dichiarato di trovarsi in Italia dal

..... proveniente da

di dimorare in

con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'ac-

compagnano, di essere muniti dei seguenti documenti:

di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio militare

.....

di essere venuti in Italia a scopo di

.....

di trattenervisi presumibilmente

e di essere in possesso a titolo di

dei seguenti beni immobili rustici ed urbani siti nel regno a

.....

e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio

.....

..... li 19

Firma del dichiarante

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

Bollo d'ufficio

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Ciascuna annotazione dev'essere seguita dalla firma e qualifica dell'autorità di P. S. e dal bollo d'ufficio.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni,
che accompagnano il dichiarante.

N.B. Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, condizione e rapporto di famiglia.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

ALLEGATO B.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 21 marzo 1915, n. 273 portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Veduto il Regio decreto 2 maggio 1915, 634 circa il soggiorno degli stranieri nel Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri e del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di validità stabilito nell'art. 20 del suddetto Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, relativo al soggiorno degli stranieri nel Regno è prorogato fino alla fine della guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA

SONNINO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561 col quale furono determinati a decorrere dal 1° aprile 1919, gli stipendi del personale del Consiglio di Stato » (N. 104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561 col quale furono determinati, a decorrere dal 1° aprile 1919, gli stipendi del personale del Consiglio di Stato ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561, col quale furono determinati, a decorrere dal 1° aprile 1919, gli stipendi del personale del Consiglio di Stato.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il nostro decreto-legge 24 marzo 1919, n. 368, portante modificazioni di stipendio al personale della magistratura;

Ritenuta l'urgenza di modificare corrispondentemente le tabelle degli stipendi per quanto riguarda il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione, i consiglieri e i referendari del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato *interim* per gli affari dell'interno, vicepresidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi del personale del Consiglio di Stato per quanto concerne il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri e i referendari del Consiglio di Stato, sono stabiliti, a decorrere dal 1° aprile 1919, nella misura seguente:

Presidente del consiglio di Stato L.	18,500
Presidenti di sezione	15,300
Consiglieri	13,200
Referendari di 1ª classe	11,000
Referendari di 2ª classe	10,000

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte, nel bilancio del Ministero dell'interno, le variazioni per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè addì 20 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO
STRINGHER.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*.
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1915, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della istruzione pubblica della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazione dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1917, n. 636, riguardante la zona di rispetto attorno ai cimiteri » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge:

Modificazione dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1917, n. 636, riguardante la zona di rispetto intorno ai cimiteri.

Ne do lettura.

Articolo unico.

All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, 636, è sostituito il seguente:

I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e deve inoltre a sue spese demolire l'edificio.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedano, può permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati o la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale è proibita la fabbricazione.

Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare di volta in volta la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.

I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato. Il ministro dell'interno decide sui reclami, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il ministro dell'interno a bandire se-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1921

condo speciali norme un concorso per consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'Amministrazione provinciale dell'interno » (N. 106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il ministro dell'interno a bandire secondo speciali norme un concorso per consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'Amministrazione provinciale dell'interno.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il ministro dell'interno a derogare limitatamente al personale di prima e seconda categoria dell'Amministrazione provinciale dell'interno, alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774 e a stabilire speciali norme a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti pel conferimento di settanta posti di consigliere aggiunto in prova di ultima classe e di cinquanta posti di ragioniere in prova di ultima classe nell'Amministrazione provinciale dell'interno, con lo stipendio annuo di lire 3800 compresi gli aumenti a termini dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1908, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973, oltre l'indennità di caro viveri.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri:

177

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dell'interno è autorizzato a derogare limitatamente al personale di prima e seconda categoria dell'Amministrazione provinciale dell'interno, alle disposizioni di cui all'articolo 1° del sopracitato decreto luogotenenziale, ed è altresì autorizzato a stabilire speciali norme, a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti, pel conferimento di settanta posti di consigliere aggiunto in prova di ultima classe e di cinquanta posti di ragioniere in prova di ultima classe con lo stipendio annuo di lire 3800, compresi gli aumenti a termini dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973, oltre la indennità di caro viveri.

I consiglieri aggiunti in prova ed i ragionieri in prova conseguiranno la nomina rispettivamente a consigliere aggiunto effettivo ed a ragioniere effettivo entro il 31 dicembre 1922, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del personale dopo uno speciale scrutinio in base al servizio prestato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SCHANZER.

V. - Il Guardasigilli
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica » (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 96).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il periodo di tempo necessario per acquistare il domicilio di soccorso, agli effetti degli articoli 72 e 73 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è ridotto a due anni.

(Approvato).

Art. 2.

È istituita in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica una Giunta centrale di tutela, composta di sette membri: il presidente ed il vice presidente del Consiglio stesso, il direttore generale dell'amministrazione civile, il direttore capo divisione della beneficenza e tre componenti designati dal Consiglio, che abbiano residenza in Roma. Questi si rinnovano ogni anno e non possono essere confermati più di una volta senza interruzione.

(Approvato).

Art. 3.

Spetta alla Giunta centrale di tutela:

a) dare parere sui ricorsi prodotti al Ministero in materia di spedalità;

b) dare parere sulle revisioni di statuto e sulle proposte di concentramento, raggruppamento, fusione, distacco, scissione e trasformazione di istituzioni pubbliche di beneficenza od enti ad esse equiparati, qualora non vi siano opposizioni da parte degli enti interessati.

c) esercitare le attribuzioni della Commissione provinciale di beneficenza e del Consiglio di prefettura per quelle istituzioni, che estendono la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di più provincie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Zupelli a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.*

ZUPELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zupelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Incoraggiamenti alla frutticoltura » (N. 202 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incoraggiamenti alla frutticoltura ».

Domando all'onorevole ministro di agricoltura se accetta che la discussione si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 202-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Ferma la facoltà di istituire vivai di piante fruttifere, anche in consorzio, con altre amministrazioni, come al decreto-legge 18 febbraio 1917, n. 323, il Ministero di agricoltura inco-

raggerà lo sviluppo della frutticoltura nelle zone e con le iniziative, i mezzi tecnici e le modalità a ciò ritenuti adatti.

L'azione potrà anche estendersi agli incoraggiamenti complementari ed indiretti, concernenti la preparazione e lo smercio del prodotto.

CASSIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS, *relatore*. Il progetto non ha incontrato opposizioni e le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale sono state accettate dal Governo; non resterebbe quindi che procedere innanzi se l'Ufficio centrale non avesse creduto di richiamare l'attenzione del Senato, in questa occasione, non solo sopra la portata di questo progetto, che è piccolo per la somma stanziata, ma anche sulla importanza di una tendenza che, secondo l'Ufficio centrale, va incoraggiata; tendenza cioè a prestare un'attenzione maggiore di quella che il Governo non abbia finora prestata alla frutticoltura, ed infine sopra le condizioni dell'agricoltura nelle zone aride o semiaride del Mezzogiorno.

Il progetto del Ministero, mentre secondo la relazione intendeva soprattutto a prestare aiuto alle regioni meno fortunate, effettivamente non era compilato in maniera da raggiungere questo scopo, e per questo l'Ufficio centrale lo ha modificato, per evitare che gli aiuti che il Governo intende di dare agli Istituti che si occupano in modo speciale della frutticoltura si disperdessero in rivoli o andassero concentrati in quelle regioni che hanno minor bisogno di aiuto.

Difatti il progetto parla principalmente, anzi quasi esclusivamente, di quella frutta che si consumano direttamente, o fresche o secche. Parla anche di assistere gli esportatori all'estero e di altre cose, e tutto questo è giustissimo; ma non si occupa di quelle frutta che sono prodotte specialmente dalle regioni aride o semiaride. Il problema principale dell'Italia meridionale è precisamente quello della sua aridità e qui una distinzione bisogna subito fare. L'Italia meridionale, dove possiede dell'acqua, non ha bisogno di grandi incoraggiamenti perchè sa produrre quanto, e forse meglio di qualunque altro paese. Non c'è bisogno di citare esempi, perchè chi conosce le regioni dell'Italia meri-

dionale, come le conosce il Senato, sa benissimo quali magnifiche colture si vedano sia sulle coste della Sicilia e di parte della Calabria, sia nelle provincie intorno a Napoli, sia nelle Puglie. Il problema invece consiste tutto nel trovare il modo di bene coltivare le regioni aride; -in esse anche la frutticoltura è difficile, cosicchè anche la produzione delle frutta abbraccia pochissime specie.

La cultura, in esse, è limitata alla vite, ma in questo progetto di legge la vite non è contemplata; all'ulivo, che è l'albero più utile dell'Italia meridionale, ma che pur esso non viene compreso in questo progetto: l'aiuto sarebbe limitato al mandorlo, che è una vera fortuna delle regioni aride, al fico ed a poche altre specie. È necessario però, ed a questo è diretto l'ordine del giorno che viene proposto dall'Ufficio centrale, aiutare gli sforzi dei benemeriti agricoltori dell'Italia meridionale in tutto quello che riguarda la produzione dell'albero, e non solo di quello da frutta, ma anche degli altri, e specialmente dell'ulivo. Nelle regioni aride d'Italia, che son quelle che hanno bisogno di aiuto, sono poche le organizzazioni; nessun istituto di sperimentazione, assai limitati o nulli i vivai governativi: pochissimo anche esiste per quel che riguarda la vite, e nulla io credo per l'olivo e il mandorlo.

In generale è mestieri riconoscere che il mirabile sviluppo dell'agricoltura nei paesi meridionali bonificati dall'acqua raccolta o sorgiva, poichè su quella di pioggia ben poco conto si può fare, è dovuto all'opera dei proprietari e dei contadini, quasi esclusivamente, mi sia consentito di affermarlo apertamente in questa Alta Assemblea. E non è colpa del Governo attuale, ma di tutta l'opera dello Stato.

Seguendo questa convinzione l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale desidera che il Governo si impegni anzitutto anche ad incoraggiare e a regolare con insegnamenti e studi scientifici ma pratici, la coltura dell'olivo e della vite. Per tali colture sono necessari gli istituti di sperimentazione da fondarsi nelle zone aride con vivai diffusi in molti luoghi.

Non solo poi per l'olivo e la vite, ma anche le colture erbacee ed annuali hanno mestieri di quegli studi sperimentali che finora non esistono nelle regioni meridionali; il Governo si è messo per questa via con l'Istituto di speri-

mentazione di Bari, al quale ha preposto un egregio insegnante; ma è mestieri pensare alle altre regioni, giacchè solo gli studi fatti localmente sono decisivi.

Se non si preparano i vivai, se non si fanno studi per vedere quali siano le piante che possono dare buoni risultati, non si può sperar di risolvere la questione dell'agricoltura nel mezzogiorno. Questa è essenzialmente questione di coltura dei terreni aridi; e da poco tempo, soltanto si può dire, che il Governo si è messo per questa via ed è da lodare l'onorevole ministro attuale, che ha mostrato di voler spingere l'azione del Governo in questo senso.

Veri grandi Istituti di sperimentazione organizzati come all'estero, sono chiesti da molto tempo, ma non esistono in Italia: esistono bensì alcune stazioni agrarie, ma tutte in regioni che non soffrono di quella grave disgrazia che è la mancanza d'acqua o la sua mala distribuzione; esistono a Bologna, a Spoleto. Adesso sono sorti un Istituto a Bari e uno a Roma e queste ultime due istituzioni sono assolutamente agli inizi, ma nelle terre propriamente aride nulla esiste.

È questa la preghiera dell'Ufficio centrale: che il Governo dia uno sviluppo speciale agli studi per le colture adatte ai paesi aridi, che hanno bisogno di aiuto, di guida, di direzione, a preferenza delle terre fortunate per acqua sufficiente.

Io debbo qui affermare che l'Italia meridionale non merita le accuse, che da ogni parte son fatte, le quali trovano eco di continuo non soltanto in discorsi e pubblicazioni, ma anche in alcuni progetti di legge, dei quali verrà il tempo di parlare.

Ho già detto che l'agricoltura meridionale fa cose meravigliose dove trova le condizioni adatte; queste condizioni non ci sono certamente dove manca l'acqua, dove i fiumi sono disordinati, dove le piogge sono mal distribuite; e a questi difetti se ne aggiungono anche altri. Io non intendo qui farne una lunga esposizione, perchè è materia già abbastanza conosciuta: mi limito a richiamare l'attenzione del Governo sopra l'azione che esso deve esercitare e che dev'essere secondo me, anche azione di difesa, perchè, infine, tutte queste accuse, che continuamente vengono fatte, sono

ingiuste. Di fatti, quando si confronta la produzione di grano o la quantità di bestiame dell'Italia settentrionale con quella dell'Italia meridionale, si commette, secondo me, un'ingiustizia, perchè non è possibile paragonare se non cose che tra di loro siano paragonabili; confrontare la produzione del grano dei luoghi che hanno acqua in abbondanza con quella di terre, dove magari, come quest'anno, non piove per dieci mesi, è certamente un errore tecnico.

E da questa opinione diffusa, che ha gettato tanta ombra sull'opera degli agricoltori del Mezzogiorno, credo sia necessario guardarsi. Io credo sia necessario dire una parola di verità, dire cioè che la massima parte dei mali che affliggono l'agricoltura del Mezzogiorno non è imputabile agli agricoltori meridionali.

Sarà imputabile anche, in piccola parte, alla non sufficiente azione di alcuni proprietari e agricoltori, ma in massima parte alla mala distribuzione delle piogge, e poscia alla insufficiente azione del Governo. Dove non vi sono strade, dove manca la sicurezza (e pur troppo in molte parti della Sicilia specialmente, la sicurezza è in condizioni deplorabili) dove c'è la malaria, che colpisce soprattutto l'Italia Meridionale; dove i fiumi sono lasciati in pessime condizioni, dove non si è ancora pensato ai bacini montani o appena si è cominciato a pensarvi, la colpa non è imputabile ai proprietari. A dire la verità le intenzioni vi sono e vi sono pure alcune leggi, ma non basta: bisogna organizzarne bene l'applicazione sia con mezzi finanziari sia col dare agli uffici il personale occorrente. Quando lo Stato avrà fatto tutto quello che deve fare, allora sarà il caso di accusare gli agricoltori dell'Italia Meridionale, se mancheranno al loro compito; ma attualmente l'accusa non è meritata.

A questo concetto si ispira l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, che io mi permetto di raccomandare a nome dell'Ufficio stesso al Senato.

« Il Senato, encomiando i propositi manifestati col disegno di legge per la frutticoltura invita il Governo a provvedere altresì al miglioramento della olivicoltura e della viticoltura, anche col mezzo di Istituti sperimentali forniti di mezzi sufficienti e analogamente a dare opera al miglioramento delle colture

granarie ed erbacee nelle Regioni aride e semiaride ».

MAZZIOTTI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Io non credevo veramente che questo tema della frutticoltura venisse trattato nella seduta odierna. In ogni modo farò delle brevissime osservazioni sul disegno di legge. Debbo anzitutto dar piena lode all'Ufficio centrale e al suo relatore che hanno richiamato l'attenzione del Senato e del Governo sul problema della olivicoltura che merita i più urgenti provvedimenti da parte del Governo.

Noi abbiamo in Italia questo fatto davvero singolare che, mentre la coltivazione dell'olivo cresce continuamente, diminuisce invece la produzione dell'olio. Verso il 1875-76 avevamo una produzione importantissima, cospicua di olio, tanto da alimentare una esportazione che era una vera sorgente di ricchezza per il nostro paese. Tutto ciò è svanito in gran parte: l'esportazione, la quale raggiungeva, cito a memoria, la cifra di oltre 800 mila quintali all'anno, si è ridotta a 200 mila quintali, delle qualità più fini di olio, di modochè per il consumo ordinario abbiamo bisogno dell'olio di seme che viene dall'estero, circa 400 mila quintali prima della guerra, e di altri 400 mila quintali di olio di seme lavorati nel nostro paese. Queste condizioni si sono modificate dopo il 1913 per effetto dei grandi turbamenti prodotti dalla guerra. Occorre riferirsi al periodo normale anteroiore ad essa.

Come si spiega questo singolare fatto, che mentre la coltura dell'olivo si va estendendo in tutte le zone dell'Italia meridionale e delle isole la produzione diminuisce? I tecnici attribuiscono ciò alla vetustà delle piante, al mancato rinnovamento di esse, alle numerose malattie dell'olivo, malattie ben note al Ministero di agricoltura, che di esse si è occupato lungamente.

Occorre che a quelle piante, ormai logore e vetuste, colpite da tante malattie, siano gradatamente sostituite piante giovani e sane e gli agricoltori vengano provveduti di esse con facilità. Ora le condizioni per chi voglia rinnovare le piantagioni o eseguirne delle nuove, specialmente nel Mezzogiorno e nelle isole, sono molto difficili. Abbiamo qualche tentativo di vivaio nella Calabria, ma si tratta di cosa molto limi-

itata, in guisa che i proprietari dell'Italia meridionale forse anche delle isole, sono obbligati a provvedersi di piantine di olivo a Pescia che ha grandissimi vivai tenuti in modo veramente ammirabile. Si comprende che la considerevole distanza dei paesi del mezzogiorno della Toscana, le difficoltà dei trasporti, specialmente in questo periodo, il costo enorme di essi sonutti ostacoli che arrecano un positivo ostacolo al miglioramento dell'olivo.

Ora, giacchè Ella, On. Ministro, con provvido pensiero, ha rivolto la sua attenzione alla frutticoltura è necessario che provveda di qualche importante vivaio di olivi il Mezzogiorno d'Italia.

Io so che in provincia di Salerno vi è un consorzio di frutticoltura che si propone di piantare un vivaio di olivi in quella regione: ma si tratta di un'iniziativa assai modesta mentre i bisogni sono di grado importanza.

Io prego il Governo, aderendo perfettamente ai concetti espressi dall'Ufficio centrale, di voler portare la sua attenzione su questo argomento, ed incoraggiare gli enti locali, per la formazione di un grande vivaio di olivi là dove è necessario, cioè nel Mezzogiorno e nell'Isole dove questa coltura è tanto estesa.

Accennerò ora ad un altro argomento. Nel disegno di legge si parla delle varie qualità di frutta e fra l'altro si parla anche di frutta secche, che costituiscono un'industria veramente notevole per il nostro paese e che bisogna incoraggiare.

Ora qualche volta avviene che, mentre il raccolto delle frutta si presenta cospicuo, segue nei mesi estivi una stagione di piogge continue, ed allora il raccolto va in parte perduto perchè non si ha altro mezzo di essiccazione che quello della esposizione al sole.

In altri paesi come è noto si adoperano degli essiccatoi artificiali. So, per esempio, che i fichi di Smirne non sono seccati al sole, ma bensì artificialmente. So anche che tali essiccatoi artificiali sono stati sperimentati a Firenze ed anche altrove, ed il risultato è stato ottimo. Qualche volta questo sistema di seccagione porta un certo annerimento del frutto, ma a ciò si può facilmente rimediare.

Due anni fa ebbi l'idea di pregare il Ministero di Agricoltura di inviare, a titolo di esperimento un essiccatoio nella mia provincia.

Dopo lunghe pratiche, dopo moltissima attesa finalmente l'essiccatoio giunse, ma in tali condizioni che noi non l'abbiamo mai potuto usare, ed ormai ho perduto ogni speranza che si possa con quel mezzo fare qualche esperimento, che pur sarebbe sommamente necessario.

On. Ministro, qui non si tratta di una grande spesa. Faccia venire un buono essiccatoio nell'Italia meridionale, faccia fare qualche esperimento, e vedrà che l'uso degli essiccatoi artificiali verrà subito esteso e molte altre macchine saranno acquistate, e si renderà così un utilissimo servizio alla frutticoltura che costituisce un'industria importante del nostro paese.

Io confido che l'On. Ministro vorrà accettare l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, e vorrà portare tutta la sua diligente attenzione sopra questo problema della frutticoltura, che merita tutte le cure e tutto l'interessamento del Governo.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Ringrazio l'Ufficio centrale per la cura amorosa con la quale ha esaminato il disegno di legge, e ha creduto di completarlo coi suoi emendamenti, e per l'ordine del giorno col quale ha concluso la sua autorevole relazione. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore intorno ai criteri da lui esposti a favore dell'agricoltura del Mezzogiorno.

Nel breve tempo nel quale sono stato chiamato a reggere questo dicastero ho cercato anche di dimostrarlo, in parecchi provvedimenti che ho avuto occasione di prendere, e anche in questo stesso progetto vi era già l'accenno nell'ultimo comma dell'art. 2, il quale stabiliva appunto che per le provincie del Mezzogiorno, la spesa per la effettuazione delle iniziative adottate potrà anche essere per intero a carico del Ministero per l'agricoltura.

L'Ufficio centrale ha creduto però di aggiungere alla mia proposta delle disposizioni particolari le quali assicurassero maggiormente questo concorso del Ministero allo sviluppo della frutticoltura del Mezzogiorno; e io, che ben volentieri personalmente, e per mezzo dei miei funzionari ho preso parte alla discussione dell'Ufficio centrale, accetto di buon grado

questa ulteriore proposta in quanto che nessuna difficoltà vi poteva essere da parte mia di consentire che i miei intendimenti venissero maggiormente espliciti e concretati nel testo stesso del provvedimento di legge.

Detto questo io non posso avere nessuna difficoltà di accettare anche l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, il quale domanda una più completa realizzazione di provvedimenti già studiati in questa materia.

Non si è potuto presentare un progetto di legge il quale comprendesse anche provvedimenti per la olivicoltura e la viticoltura, perchè si è ritenuto più opportuno e conveniente, tenere distinte le cose e per ottenere successivamente maggiori fondi, e per aver campo di studiare separatamente con cura maggiore le singole necessità.

Ma intendimento del Governo (e credo di averlo dimostrato nelle discussioni avute con l'Ufficio centrale) è appunto di provvedere quanto prima anche a questi due altri rami, e in modo conveniente, perchè consento pienamente nelle osservazioni che anche altre volte mi furono fatte, a proposito dell'olivicoltura, dal senatore Mazzioti; e da parte mia cercherò di fare tutto quello che sarà possibile, perchè i nuovi provvedimenti già studiati, possano essere quanto prima presentati; e la stessa dichiarazione ripeto per la viticoltura.

Per quanto poi si riferisco alla creazione di particolari istituti, nelle regioni meridionali, si cercherà di fare tutto il possibile.

La deficienza di essi nel mezzogiorno è da tempo constatata ed il governo cercherà gradatamente di riparare a questa manchevolezza.

Della coltivazione delle terre aride o semi-aride il Ministero d'agricoltura si è molto occupato in questi ultimi tempi, e specialmente in quest'anno in cui, per ragione della siccità, si sono visti rovinare gran parte dei prodotti in molte provincie del mezzogiorno; continuerà a prendere maggiormente a cuore questa condizione particolare di cose, e come non ha tardato ad emanare leggi, per aiutare gli agricoltori colpiti dal flagello, altrettanto farà in seguito ad aiuto e tutela della produzione e della economia nazionale.

La questione accennata dall'onorevole Mazzioti per la frutta secche, verrà subito studiata e sarò ben lieto se potrò accondiscendere

al richiesto invio di macchine nella sua provincia, nella speranza che esse possano giungere in condizioni da essere fruttuosamente adoperate.

Consento quindi all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale e assicuro il Senato che farà tutto quanto da me possa dipendere perchè i desideri in esso contenuti vengano al più presto realizzati.

CASSIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS, *relatore*. Sono lieto di aver provocato queste dichiarazioni da parte dell'on. Ministro di Agricoltura e quindi non mi resta che ringraziarlo, e prenderne atto.

Mi permetto però di insistere sopra una raccomandazione che ho già rivolto all'on. Ministro di Agricoltura, ma che riguarda anche il suo collega dei Lavori Pubblici, e cioè sulla necessità di spingere i provvedimenti che riflettono la regolarizzazione dei fiumi del Mezzogiorno e la formazione dei bacini montani, e specialmente dei piccoli bacini, i quali non solo sono molto importanti per la regolarizzazione dei fiumi, ma sono anche molto interessanti come bacini di irrigazione.

Io sono convinto che l'esecuzione delle opere per i fiumi e per i bacini montani rappresenti la tutela dei più importanti interessi del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Gli incoraggiamenti anzidetti avranno normalmente la forma di contributi o sussidi erogati ad enti ed istituzioni agrarie, il cui programma per la frutticoltura abbia riportato la previa approvazione del Ministero per l'agricoltura. Questo, tuttavia, potrà dar luogo anche a diretti incoraggiamenti a chicchessia, sotto la forma del pubblico concorso, nonchè potrà per determinati scopi inerenti alla frutticoltura, erogare spese a mezzo di istituti anche governativi specializzati, e potrà altresì creare, in consorzio con enti od amministrazioni locali, stazioni sperimentali od altri istituti duraturi, in prò della frutticoltura.

Per periodi di tempo, fino al quinquennio, a seconda della opportunità tecnica, il Ministero potrà assicurare la continuità della erogazione relativa a programmi approvati.

Per ciascun periodo di tempo, come sopra, si sceglierà un dato numero di provincie, con criterio di preferenza a quelle del Mezzogiorno e delle isole fino alla concorrenza di due terzi del numero delle provincie scelte per ogni periodo.

Nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole, la spesa per la effettuazione delle iniziative adottate, potrà anche essere totalmente a carico del Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 3.

Per le spese, d'ogni genere, relative all'applicazione delle disposizioni della presente legge è iscritta in apposito capitolo, che si istituisce nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero per l'agricoltura, a cominciare dall'esercizio finanziario 1921-22, la somma annua di lire cinquecentomila.

(Approvato).

Come il Senato sa, l'Ufficio centrale ha presentato, a proposito di questo disegno di legge, un ordine del giorno, che l'onorevole ministro di agricoltura ha dichiarato, a nome del Governo, di accettare.

Do lettura di questo ordine del giorno.

« Il Senato, encomiando i propositi manifestati col disegno di legge per la frutticoltura, invita il Governo a provvedere altresì al miglioramento della olivicoltura e della viticoltura anche col mezzo di Istituti sperimentali forniti di mezzi sufficienti e analogamente a dare opera al miglioramento delle colture granarie ed erbacee nelle regioni aride e semiaride ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

È approvato.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi otto disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, onorevole Bettoni di procedere all'appello nominale per questa votazione.

BETTONI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Invito i senatori segretari a procedere allo scrutinio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Ameglio, Annarotone, Apolloni, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canzi, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Ciraolo, Cirmeni, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Corsi, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagno, Di Brazza, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Fano, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Filomusi-Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordano-Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Libertini, Lojodice.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Mango, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Rofeto, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Plutino, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rattone, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Riodola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rota.

Saladini, Salata, Salmoiraghi, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schupfer, Scialoja, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tadde Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valenzani, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915:

Senatori votanti	207
Favorevoli	195
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio commissario pel Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma e del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto Istituto:

Senatori votanti	207
Favorevoli	195
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1906, n. 79, col quale, sui

proventi della addizionale istituita con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi:

Senatori votanti	207
Favorevoli	191
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del mar Piccolo:

Senatori votanti	207
Favorevoli	192
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica:

Senatori votanti	207
Favorevoli	196
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia, e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra:

Senatori votanti	207
Favorevoli	193
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561, col quale furono determinati, a decorrere dal 1° aprile 1919, gli stipendi del personale del Consiglio di Stato:

Senatori votanti	207
Favorevoli	196
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazioni dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1917, n. 636, riguardante la zona di rispetto attorno ai cimiteri:

Senatori votanti	207
Favorevoli	197
Contrari	10

Il Senato approva.

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Informo il Senato che l'onorevole Rolandi Ricci ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione di finanze e della Commissione per la politica estera con la seguente lettera:

15 gennaio 1921.

Eccellenza,

Partirò il 25 corrente per Washington, rassegnando quindi le mie dimissioni di membro della Commissione di finanze e di membro della Commissione per la politica estera.

Ringrazio il Senato. Ossequio V. E.

V. ROLANDI RICCI.

Comunico pure al Senato che l'onorevole senatore Salvago Raggi ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione di finanze della Commissione per la politica estera e della Commissione per le scuole all'Estero.

Il senatore Maggiorino Ferraris ha inviato le sue dimissioni da componente della Commissione per l'esame delle tariffe doganali; il senatore Mazziotti da componente la Commissione per le tariffe doganali e della Commissione di contabilità interna. Se non si fanno osservazioni queste dimissioni s'intendono accettate.

Per dar tempo ai senatori di prendere gli opportuni accordi, la votazione per queste nomine avrà luogo al principio della seduta di sabato.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I senatori della città di Napoli, non potendo intervenire al principio della seduta di mercoledì, mi hanno scritto esprimendo il desiderio che la votazione per la designazione di un nuovo vice-presidente, invece che mercoledì, abbia luogo nella seduta di gio-

vedl. Se non si fanno opposizioni rimane così stabilito.

DEL PEZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PEZZO. A nome anche dei colleghi napoletani assenti, ringrazio l'onorevole Presidente e i colleghi del Senato della cortese deliberazione.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dare lettura delle interpellanze ed interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

Interpellanze:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'Interno sui due punti seguenti:

1) quale diritto legittimi l'azione militare del Regno d'Italia, contro lo Stato di Fiume, riconosciuto indipendente dal Trattato di Rapallo;

2) perchè il Governo nella eventualità di dovere, per dolorose necessità, ricorrere a provvedimenti estremi contro Fiume, non sia stato consigliato dalla stessa gravità di tali decisioni a chiedere ed ottenere il consenso del Paese, mancando il quale consenso, la responsabilità di ogni atto politico ricade sulla persona di chi lo compie, esponendo, nei due rami del Parlamento, le ragioni che avrebbero potuto giustificare anche un'azione, che fatalmente condusse al più doloroso dei conflitti che abbia mai funestato l'anima italiana.

Tamassia.

Al Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari per conoscere i criteri che hanno ispirato il suo decreto in data 20 novembre 1920 sul pagamento dei cereali requisiti e per conoscere i criteri che ispirano in genere la sua politica annonaria.

Tassoni.

Ai ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio ed al sottosegretario di Stato della marina mercantile per conoscere, in attesa di maggiori efficaci disposizioni legislative, e con speciale riferimento al porto di Savona,

quali provvedimenti di urgenza intendono per ora adottare:

1. Per lo svolgimento normale delle operazioni di carico e scarico nei porti, eliminando le gravi cause d'inceppamento nello sviluppo e nell'esercizio del lavoro e del traffico portuali;

2. Per evitare l'applicazione di tariffe eccessive e inadeguate per parte di consorzi o cooperative senza autorizzazioni od accordi preventivi con le autorità e cogli enti portuali;

3. Per provvedere ai necessari mezzi ferroviari di trasporto la di cui persistente deficienza si ripercuote in modo gravissimo sulle maggiori spese e sulle necessità dell'industria e del commercio.

Frola.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ai ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del lavoro ed al sottosegretario di Stato per la marina mercantile per conoscere quale azione il Governo intenda di esplicare, e quali provvedimenti si proponga di prendere per ottenere che il porto di Genova, con il concorso di quanti vogliono operare per il bene del nostro Paese, in luogo di sterile campo di competizioni a base politica, divenga fecondo e attivo fattore del lavoro e dell'economia nazionale.

Reggio.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro degli affari esteri per sapere come intenda di efficacemente tutelare, dopo la partenza delle nostre truppe dall'Albania, i legittimi interessi italiani in quella regione: interessi già in gran parte compromessi dalla dannosa inframmettenza locale e dalla mancanza di doverosa difesa da parte delle nostre autorità.

Scalini.

Al ministro del tesoro, quale depositario del materiale residuo dalla guerra, per sapere se non ritiene utile ed opportuno cedere ad Istituti scientifici universitari certi apparecchi, soprattutto quelli per radiologia, che giacciono abbandonati ed avariati in magazzini, come per esempio al Baraccato di Bologna, mentre la

LEGISLATURA XV — 1^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1921

Clinica medica universitaria ne avrebbe bisogno ed ha logorato il proprio apparecchio in servizio militare durante la guerra.

Albertoni.

Al Ministro dell'istruzione pubblica per sapere se intende ripristinare il conferimento della libera docenza.

Albertoni.

Al Ministro della P. Istruzione per sapere come intenda provvedere perchè i Capi d'Istituto, che hanno incarico d'insegnamento, ricevano senza ulteriore indugio:

a) i compensi per il mese di luglio 1920,

b) l'aumento del decimo riguardo all'intero anno scolastico 1919-1920,

c) i compensi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del corrente anno scolastico;

e per sapere se non creda necessario modificare le attuali norme relative a siffatto liquidazioni, nel fine di ottenere che anche i Capi Istituto possano riscuotere le indennità loro spettanti non oltre i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui esse si riferiscono, come è prescritto per gli insegnanti.

Ciraolo.

Per lo svolgimento di alcune interpellanze.

BISCARETTI, segretario legge:

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione chiede che l'interpellanza del senatore Maragliano sulla politica scolastica del Governo nei riguardi dell'istruzione superiore sia discussa nella seduta di mercoledì. Se non ci sono obiezioni rimane così stabilito.

Il ministro dell'interno chiede che l'interpellanza del senatore Placido circa la mancanza d'acqua nella città di Napoli, e quella del senatore Leonardo Bianchi circa il coordinamento dei servizi sanitari dello Stato siano discusse nella seduta di giovedì. Se non si fanno obiezioni rimane così stabilito.

Il ministro dei lavori pubblici chiede che l'interpellanza del senatore Reggio sul porto di Genova e quella del senatore Frola sugli inconvenienti che si verificano nel servizio dei porti, siano discusse nella seduta di lunedì.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla presidenza, dai Ministri competenti, le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Rampoldi, Masci e Thaon di Revel. Esse saranno inserite nel resoconto ufficiale della seduta di oggi.

Sull'ordine del giorno.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Vorrei pregare il Senato di consentire che, appena stampata e distribuita, la relazione sulla concessione di una nuova indennità caro viveri al personale della industria dei trasporti affidata ai privati, sia messa all'ordine del giorno. la discussione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il progetto di legge sarà messo all'ordine del giorno dopo che sarà stampata e distribuita la relazione e che saranno trascorsi i termini regolamentari. Se però, vi saranno delle interpellanze, queste avranno la precedenza.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. Decreto legge 4 Settembre 1919, N. 1711 col quale fu autorizzato il ministro dell'Interno a bandire secondo speciali norme un concorso per Consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'amministrazione provinciale dell'Interno. (N. 106);

Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio Superiore di Assistenza e Beneficenza Pubblica. (N. 96);

Incoraggiamenti alla frutticoltura (N. 202).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834 e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura (N. 201);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il ministero per l'agricoltura (N. 303);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali e privati. (N. 130);

Conversione in legge del decreto reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (139);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di competenza (N. 144);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da S. Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico (N. 249);

Facoltà all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale (N. 198);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa) (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 1619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 74);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1911, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 75);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio: (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o preccettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra: (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (N. 191);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali (N. 243);

Per la tutela delle bellezze naturali o degli immobili di particolare interesse storico (N. 204);

Conversione in legge del decreto-luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122).

La seduta è tolta (ore 17.55).

Risposte scritte ad interrogazioni.

RAMPOLDI. — Ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

« Per sapere:

« 1° Se sia vero che un capotreno, giorni or sono, siasi rifiutato di far viaggiare da Palazzolo sull'Oglio a Brescia un sacerdote bergamasco regolarmente munito di biglietto ferroviario e, nel caso di risposta affermativa, che non sembra probabile, quali provvedimenti siano stati presi per mantenerne forza alla legge e al diritto.

« 2° Se sia anche vero, sempre che il fatto sia realmente accaduto, che il capostazione di Palazzolo siasi limitato, come narrano i giornali, a far le scuse al sacerdote, narrandogli, a titolo di conforto, come qualmente lo stesso infortunio era accaduto il giorno innanzi a un capitano.

RISPOSTA. — « A seguito di indagini compiute è risultato confermato il fatto indicato dall'onorevole interrogante al punto 1°.

« Notasi al riguardo che sulla tratta Bergamo-Rovato fanno servizio viaggiatori i treni merci 5731 e 5729, rispettivamente il primo da Bergamo a Palazzolo (dove arriva alle 16.14) ed il secondo da Palazzolo (dove parte alle 16) a Rovato.

« Il giorno 27 novembre scorso anno all'arrivo a Palazzolo del 5731, alcuni viaggiatori provenienti da Bergamo si trovarono in condizioni di non poter giungere a Rovato in tempo per prendere la coincidenza per Brescia e Milano, perchè il treno 5729, col quale avrebbero dovuto proseguire, era preannunciato con un ritardo di 100 minuti.

« I detti viaggiatori quindi, per quanto il 5731 cessasse di fare servizio viaggiatori sull'ulteriore percorso Palazzolo-Rovato, credettero di prendere ugualmente posto nella vettura del treno stesso adibita a bagagliaio; ed il personale di servizio, in via di pura condiscendenza, ed analogamente a quanto crasi fatto altre volte, concesse loro di poter partire in tal modo, eccezione fatta per un sacerdote che il conduttore capo del treno obbligò a discendere.

« Assicuro l'onorevole interrogante che a seguito dei fatti accertati, verrà dall'Amministrazione ferroviaria dato corso alle necessarie misure disciplinari a norma del regolamento.

« Non è rimasto invece accertato che altro

incidente del genere fosse precedentemente occorso ad un ufficiale dell'esercito.

« Il Ministro
« PEANO ».

MASCI. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere se creda giuste le disposizioni del decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, che stabiliva la nominatività dei titoli delle Società, provincie e comuni, e imponeva una nuova tassa del 15 per cento in dividendi, interessi e premi.

« Certo la finanza dello Stato esige provvedimenti energici, ai quali i cittadini devono sottostare, ma qualche osservazione si impone nel decreto-legge in questione; sia per la scarsa pubblicità che esso ha avuto in confronto alle altre leggi di imposta, sia per la gravezza della imposta stessa.

« Per non citare che il prestito unificato della città di Napoli, garantito dallo Stato, è utile notare che solo le Banche detentrici dei titoli fecero a tempo a provvedere a renderli nominativi. Quasi la totalità dei detentori privati non ne fu avvertita, perchè la sola pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sebbene legalmente sufficiente, non è mezzo adeguato di pubblicità.

« E per quanto riguarda la gravezza delle imposte successivamente accumulate, basti dire che, presentemente, della rendita primitiva di quei titoli lo Stato prende il 2.05 e il portatore il 2.95. Si è avuta pel debito del comune di Napoli una diminuzione dal 5 per cento al 2.95 per cento, senza che ne sia operata la conversione, riducendone gli interessi al disotto della rendita di Stato, che è al 3.50 per cento netto. Il comune di Napoli come altri grandi comuni della penisola, è in urgente bisogno di credito e i provvedimenti in parola lo hanno completamente annullato. Trattandosi di rendite mobiliari fisse e tenuto conto della svalutazione della moneta, i titoli colpiti sono infatti enormemente deprezzati, e sicchè non se ne quota più in borsa il valore.

« È vero che anche il tributo fondiario è quasi raddoppiato, ma il valore dei generi alimentari essendo divenuto dieci volte maggiore di quello dell'ante guerra, compensa largamente la elevazione dell'imposta.

« Nessuno nega che bisogna pagare le tasse, anche le più gravose, ma è pur vero che la giustizia distributiva esigerebbe un equo trattamento cogli altri cespiti di entrata, ora specialmente che la nominatività dei titoli li assoggetta inevitabilmente a tutte le altre tasse.

« Il decreto-legge 22 aprile 1920, n. 426 per l'asprezza delle sanzioni e per la sua semiclandestinità non è normale ».

RISPOSTA. — « L'imposta sui frutti dei titoli al portatore fu con Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, elevata dal 5 per cento al 15 per cento non già per aumentare il gettito del tributo, ma per stimolare, accentuando il trattamento fiscale differenziale fra i titoli intestati e titoli al portatore, la conversione di questi ultimi nella forma nominativa.

« Non si disconosce la gravezza dell'imposta, attenuata assai in fatto dalla facilità con cui i frutti dei titoli al portatore potevano eludere tutte le imposte a carattere personale (imposte sul patrimonio, di successione; imposta complementare), ma si osserva che in fine il tributo assumeva quasi il carattere di volontarietà, dacchè il portatore dei titoli poteva evitarlo quando voleva col tramutamento dei titoli al suo nome.

« Del resto il tributo verrà prestissimo a cessare in conseguenza della nominatività obbligatoria stabilita dalla legge 24 settembre 1920 n. 1297, per la cui attuazione si stanno preparando le norme regolamentari.

« Non è esatto poi che al Regio decreto-legge 24 settembre 1920, n. 496, sia stata data poca pubblicità, poichè oltre alla inserzione e pubblicazione legale (vedi *Gazzetta Ufficiale* del 1º maggio) il Ministero delle finanze ha avuto cura di diramare comunicati alla stampa, riprodotti da tutti i giornali e le riviste finanziarie. Ad ogni modo, in considerazione del fatto che molti tramutamenti siano stati ostacolati, — specialmente nei primi mesi da mancanza di carta, da incertezze, invero non tutte giustificabili, circa la portata della nuova legge, — il Ministero delle finanze non ha mancato di ammettere per 1920 alcuni temperamenti di carattere equitativo, quale per esempio quello di considerare come già effettivamente tramutate, prima della chiusura del bilancio o della scadenza degli interessi, le azioni e le obbligazioni prima di tali date già consegnate all'ente

emittente insieme con la semplice domanda di conversione, purchè subito regolarmente annullate e poi, in un termine successivo, effettivamente sostituite coi titoli o certificati provvisori intestati ».

« Il Ministro
« FACTA ».

THAON DI REVEL. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Poste e Telegrafi.* — Per sapere se sia in preparazione od in progetto un Dizionario dei nomi locali del Trentino, dell'Alto Adige e della Venezia Giulia, per uso degli Uffici postali del Regno; e se, in caso affermativo, saranno tenuti in considerazione i « Prontuari dei nomi locali » fatti compilare dalla Reale Società Geografica, che li pubblicò tra il 1916 e il 1918, e, con atto ufficiale della sua Presidenza, li mise fin d'allora a disposizione del R. Governo ».

RISPOSTA. — « Il Governo a mezzo dell'Ufficio Centrale per le nuove Province del Regno (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) si occupa da più tempo del problema complesso della lezione dei nomi locali nelle Venezia re-dente da adattarsi ufficialmente. Compiute ormai le annessioni, e definito in tal modo il territorio sul quale si estenderà la piena sovranità dell'Italia, il problema potrà essere risolto senza altri indugi. È già predisposto e in corso d'approvazione un decreto Reale che convoca a tale uopo una commissione mista di funzionari e di scienziati, alla quale spetterà di stabilire i criteri di massima da seguirsi nella scelta dei toponimi, nonché di definire la lezione dei nomi relativi ai Comuni e loro frazioni, per i quali l'intervento dello Stato è giustificato dall'uso che ne viene fatto in atti ufficiali.

« La Commissione, della quale farà parte anche un delegato della benemerita Società geografica, dovrà trar partito di tutti gli elementi utili finora raccolti, fra i quali occupano un posto notevole, i « Prontuari dei nomi locali » fatti compilare dalla detta Società e messi a disposizione del Governo.

« Le persone e le Società chiamate a far parte della Commissione daranno sicuro affidamento, in materia tanto delicata, di un giudizio scientificamente vagliato o politicamente

sereno, onde i provvedimenti di Governo che saranno quindi adottati, elimineranno le incertezze finora inevitabili. »

« Il Sottosegretario di Stato
« PORZIO »

RISPOSTA. — « All'ufficio speciale delle Terre Redente presso il Ministero delle Poste non è in corso alcuna compilazione di dizionari dei nomi locali del Trentino, dell'Alto Adige e della Venezia Giulia per uso degli uffici postali del Regno.

« Un elenco di tali uffici esistenti nelle regioni sopraindicate venne pubblicato nel bollettino del Ministero, ed i nomi delle singole località vennero desunti da una pubblicazione ufficiale fatta a cura del Segretariato per gli Affari Civili, presso il Comando Supremo, ora Ufficio Centrale per le Nuove Province presso la Presidenza del Consiglio a Roma.

« Il Ministro
« PASQUALINO VASSALLO »

RAMPOLDI. — *Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere come intende procedere di fronte al deliberato proposito che numerose amministrazioni comunali uscite dalle ultime elezioni vanno manifestando di volersi opporre al riconoscimento della trasformazione delle condotte mediche così dette a tutta cura piena, in libere, contravvenendo al disposto delle leggi e rendendo vani gli affidamenti già dati dalle autorità tutorie ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero da tempo ha iniziato un'azione decisiva per la soppressione delle condotte sanitarie così dette a cura piena, ancora esistenti nel Regno.

« L'azione svolta ha avuto benefici risultati; ed infatti sulle 66 provincie, nelle quali vigevano in tutto o in parte, le condotte piene, già in 37 esse sono state abolite, in altre 22 per la massima parte, e soltanto in sette provincie le istruzioni del Ministero vanno applicandosi con qualche difficoltà.

« I ricorsi prodotti dai comuni avverso le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, che hanno ordinata la soppressione delle condotte, sono stati finora rarissimi; e mentre si provvede per la loro più sollecita risoluzione, sono state rinnovate premure ai prefetti perché con ogni mezzo legale conducano a compimento l'efficace azione intrapresa.

« Non risulta al Ministero che nuove Amministrazioni comunali intendano opporsi al riconoscimento della trasformazione delle condotte piene, ma se resistenze in tal senso dovessero manifestarsi, non si mancherà di disporre perché si provveda, in conformità della legge comunale e provinciale, mediante sostituzione dell'autorità governativa ai poteri elettivi locali.

« Il sottosegretario di Stato
« PORZIO ».

Licenziato per la stampa il 3 febbraio 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti dalle sedute pubbliche.